

24/141/CR08/C17

**INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI
FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA (22/230/CR6/C17)**

PREMESSA

Le Regioni e le Province Autonome, successivamente al 31 marzo 2022, data della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno condiviso l'individuazione di elementi minimi comuni e di dotarsi di Linee Guida relative alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) nei percorsi di formazione professionale regionale non regolamentata. A tal fine, hanno ravvisato di valorizzare le lezioni apprese durante la fase pandemica per garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza e di considerare il tema dell'*E-learning (Blended)* nella dimensione di asset imprescindibile di un sistema formativo moderno, in grado di adattarsi alle sfide dei mercati e all'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle persone.

Le presenti Linee Guida, adottate sulla scorta delle richieste venute dai territori, dagli operatori del settore e dagli allievi, nonché in considerazione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021 su "*Linee Guida per l'utilizzo della formazione a distanza (FAD) nelle professioni regolamentate nella fase a regime*", risultano funzionali per fornire agli operatori del sistema della formazione regionale indicazioni basate su indirizzi condivisi.

PRINCIPI GENERALI

Gli indirizzi operativi contenuti nel presente provvedimento favoriscono l'impiego delle nuove tecnologie che, nello svolgimento delle attività formative, rivestono una funzione di rilievo. L'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più sofisticate offre un'opportunità che va colta, dal momento che apre alla possibilità di una maggiore accessibilità all'offerta formativa da parte dei cittadini.

Le soluzioni tecnologiche, infatti, anche nella prospettiva della transizione ecologica e digitale, consentono:

- di bilanciare i pesi delle attività formative in presenza e a distanza, così da modellare l'offerta sulle esigenze delle persone e sui bisogni di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione (e soddisfare, ad esempio, le necessità del genitore che avrà bisogno di conciliare i tempi della vita familiare con le esigenze formative, avvalendosi della FAD);
- di sostenere il più ampio accesso delle persone riducendo le disparità, a titolo di esempio per le persone residenti in aree montane e rurali o non adeguatamente coperte dai servizi pubblici di trasporto;
- di ridurre le emissioni legate alla mobilità degli allievi;
- di raggiungere platee più vaste e complesse di partecipanti alle attività formative e, in un'ottica antidispersione, di recuperare gli studenti più fragili.

D'altro canto, occorre garantire che l'utilizzo degli strumenti tecnologici:

- tuteli sia le persone che, per ragioni oggettive o soggettive, non sono nelle condizioni di poterne fruire, sia quelle che continuano a trarre maggiori vantaggi da una formazione in presenza caratterizzata dal rapporto umano diretto e da uno spazio fisico dedicato, come ad esempio i giovani;
- salvaguardi la componente professionalizzante e l'effettivo ricorso a metodologie formative laboratoriali; assicuri accuratezza in termini di monitoraggio e tracciabilità delle attività, visto il concorso di finanziamenti pubblici, e quindi contribuisca alla stessa qualità della formazione;
- si concili con il principio della "territorialità", ossia con la doppia esigenza che le Regioni devono tenere presente quando programmano le politiche di sviluppo territoriale, tra cui quelle formative che mirano alla promozione dell'accrescimento delle competenze dei cittadini e dei lavoratori. Si tratta sia di offrire servizi rispondenti ai molteplici bisogni delle persone e delle imprese presenti sui territori, sia di rafforzare il legame tra le persone, le imprese e i territori, sui quali tali servizi vengono programmati e offerti, proprio per agevolarne lo sviluppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida riguardano i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già regolati dalle citate Linee Guida, oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021.

DEFINIZIONI

Formazione a distanza (FAD): per FAD si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. In questo documento l'acronimo FAD indica la modalità di svolgimento a distanza (FAD in senso stretto e E-learning ¹), sincrona e asincrona, applicata all'attività formativa. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

La FAD prevista dai provvedimenti regionali può essere erogata in:

1. Modalità Sincrona: modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.

¹ Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza)

2. Modalità Asincrona: modalità che consente l'accesso da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo; è una componente della formazione che può essere prevista in casi limitati, con percentuali inferiori alla FAD sincrona, per tipologie di attività determinate. Alla erogazione delle attività formative in modalità asincrona è spesso associata una assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico: a tali tipi di assistenza sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per il tutoraggio.

3. Modalità ibrida: consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le percentuali di FAD possono variare in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari **e si attestano sul riconoscimento di percentuali massime, fino al 50% del monte ore teorico**, definite in appositi dispositivi regionali. Le attività di formazione laboratoriale, i tirocini curriculari (stage) e gli esami vengono effettuati in presenza.

La FAD può essere esclusa o applicata in percentuale più limitata ad alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari. I dispositivi regionali possono quindi individuare casi specifici.

Per la fascia di età giovanile, in particolare per i percorsi di IeFP, in analogia con quanto previsto per la scuola, la FAD è esclusa; tuttavia, è prevista in linea di massima solo in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili. Al fine di limitare i motivi di esclusione dalle opportunità formative, ai destinatari vengono assicurate le più **ampie possibilità di partecipazione alle attività formative in presenza**. Va favorita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza.

La FAD può essere riconosciuta in percentuali maggiori, anche fino al 100%:

- **rispetto a esigenze di carattere individuale**, in particolare per persone con condizioni sociali specifiche o esigenze di salute; per favorire la conciliazione, in particolare intesa come strumento utile a ridurre il divario di genere; per favorire l'accesso e la prossimità dei servizi; per favorire e sostenere l'accesso alla formazione permanente degli adulti;
- **rispetto a esigenze di programmazione territoriale**, per favorire lo sviluppo delle aree montane e rurali e promuovere l'accesso all'offerta formativa;
- **rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa**, come nei 4 dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo smart working come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività; nell'apprendistato professionalizzante; nella formazione per la creazione d'impresa; nelle iniziative di formazione per lavoratori a carattere sperimentale.
- **rispetto alle attività formative erogate nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) – Missione 5, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza o a fronte di stati eccezionali, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese.

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano all'offerta formativa programmata entro tre mesi dalla data di approvazione dell'Accordo stesso.

I percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo da parte della singola Regione/Provincia Autonoma, sono realizzati nel rispetto delle disposizioni approvate dalla singola Regione/Provincia autonoma, fino alla loro naturale conclusione (fatte salve specifiche previsioni a tutela del completamento dei percorsi da parte delle persone).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a condividere le informazioni sul recepimento dell'Accordo nonché sullo stato di attuazione.

Roma, 7 novembre 2024